

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO
Provincia di Salerno

VERBALE n.09 del 27.07.2019

Oggetto: Parere ai sensi dell'art. 239 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. Verifica degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento generale artt. 193 e 175 comma 8 del t.u.ee.ll. d.lgs. n. 267/2000.

Il sottoscritto Dott. Giovanni Rosselli Revisore del Comune di Casaleto Spartano nominato con delibera di Consiglio n. 26 del 25 luglio 2016

Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale con OGGETTO: Variazione di assestamento generale 2019 (art. 175 del TUEL) e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019 (art. 193 del TUEL), trasmessa via email in data 25/07/2019 dal responsabile dei servizi finanziaria dr Francesco Lettieri

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 9.04.2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021 e il bilancio previsionale per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29 giugno 2019 con cui si approva il rendiconto di gestione 2018 che chiude con un avanzo di amministrazione libero di € 13.677,81;

RICHIAMATO l'art. 193 del TUEL secondo cui:

- 1) gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6;
- 2) con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione e' allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.

- 3) ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4) La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

RICHIAMATI inoltre:

- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;
- l'articolo 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;

DATO ATTO quindi:

- che entro la data del 31 luglio p.v. occorre procedere alla verifica degli equilibri di bilancio ed alla variazione di assestamento generale artt. 193 e 175 comma 8 del t.u.ee.ll. d.lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO altresì il principio applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE;

DATO ATTO che il Responsabile dell'Area Finanziaria, con nota prot. n. 2015 del 05.07.2019 (All.1), ha chiesto che fossero segnalate:

- tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- la necessità di eventuali variazioni alle previsioni;
- l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese.

TENUTO conto che i vari Responsabili di Area hanno trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, i prospetti delle variazioni da apportare alle proprie dotazioni e la comunicazione della presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare per un importo di € 19.348,88 e che tali debiti vengono finanziati con le variazioni allegata alla presente delibera (allegati 2-3 e 4);

RILEVATO:

- che per quanto riguarda le richieste di variazioni da apportare ai capitoli di entrata e di spesa, occorre evidenziare che le stesse, nel complesso, si auto compensano, determinando conseguentemente il mantenimento degli equilibri della gestione corrente e della gestione investimenti del bilancio (allegato 9) ;

RILEVATO che, anche per quanto riguarda la **gestione dei residui**, si evidenzia un generale equilibrio a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 118/2011, come corretto e integrato dal D. Lgs. n.126/2014 ;

DATO ATTO che, allo stato attuale, si è provveduto a verificare la congruità del **Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)** complessivamente stanziato nel bilancio di previsione (paragrafo 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), e il Responsabile del servizio finanziario ha ritenuto di mantenere inalterato lo stanziamento del FCDE (**prospetto allegato “7”**);

RITENUTO dunque, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, comprensiva del fondo di riserva e del fondo di cassa e della gestione dei residui sopra effettuata, che permanga una generale situazione di equilibrio di bilancio dell'esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario;

VISTI i prospetti delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione 2019-2021 al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione, **(prospetto allegato "9")** ;

ACCERTATO inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con gli obiettivi del pareggio di bilancio 2019-2021;
VISTI:

- la relazione del responsabile finanziario dr Francesco Lettieri sugli equilibri di bilancio prot. 2227 del 24 luglio c.m. ;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATO quanto previsto dall'art. 239 del citato D. Lgs.;

ANALIZZATI:

- il prospetto dell'equilibrio economico – finanziario sia di parte corrente che di parte capitale;
- il prospetto di verifica della congruità del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) complessivamente stanziato nel bilancio di previsione;
- il prospetti delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione 2019-2021 al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione con il dettaglio dei Capitoli;

CONSIDERATO:

— che è compito del revisore esprimere un parere obbligatorio come quello sulla verifica degli equilibri e sull'assestamento di bilancio, alla luce dell'esame approfondito dei dati finanziari forniti dal competente servizio di ragioneria valutando attentamente e correttamente la coerenza, l'attendibilità e la congruità delle previsioni;

— che permangono gli equilibri del bilancio corrente come quello del bilancio in conto capitale e l'insussistenza pertanto di avanzo o disavanzo di amministrazione.

Tutto ciò premesso;

Il Revisore Unico dei Conti esprime

Parere favorevole sulla proposta di Consiglio Comunale con oggetto "Variazione di assestamento generale 2019 (art. 175 del TUEL) e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019 (art. 193 del TUEL) , ai sensi dell'art. 239 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267, comprensivo del parere di cui all'art. 188 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Revisore
Dr Giovanni Rosselli